

Amministrazioni ed enti pubblici esortati a comunicare tramite Facebook e Twitter

L'informazione passa dai social

Largo alla p.a. sui social network. Anziché stare ad aspettare le istanze di accesso gli enti pubblici devono postare e twittare. La circolare 2/2017 del ministro della funzione pubblica sull'accesso civico generalizzato (art 5, comma 2, dlgs 33/2013) consiglia caldamente la cosiddetta trasparenza «proattiva»: monitorare la rete e vedere cosa richiesto e caricarlo sui social.

Queste e altre istruzioni per l'uso sono indicate nella circolare, che sposta l'ago della bilancia verso forme di trasparenza estrema. Ma vediamo in dettaglio le prescrizioni ministeriali.

Richiesta. Non si può dichiarare inammissibile una domanda di accesso generalizzato per motivi formali o procedurali.

Nel caso di domanda generica o esplorativa (per accertare il possesso di dati o documenti), l'amministrazione non deve respingerla subito, ma deve assistere il richiedente e invitarlo per iscritto a ridefinire l'oggetto

della domanda o a indicare gli elementi sufficienti.

Identificazione. L'identificazione del richiedente non è necessaria ai fini dell'esercizio del diritto. Tuttavia, l'identificazione è indispensabile per la gestione delle domande: per esempio, per rispondere alla persona giusta.

In caso di richiesta anonima, l'amministrazione deve comunicare al richiedente la necessità di identificarsi.

Non puoi dirmi di no. Nel caso di differimento o diniego parziale, deve essere fornita adeguata motivazione.

Non è legittimo un diniego di accesso in base all'argomento che i dati o documenti richiesti risalirebbero a una data anteriore alla entrata in vigore del dlgs n. 33/2013 o del dlgs n. 97/2016.

L'accesso non può essere negato perché la conoscibilità dei dati potrebbe provocare un generico danno all'amministrazione o alla professionalità delle persone coinvolte; oppure per generiche ragioni di confidenzialità

delle informazioni; o ancora per ragioni di opportunità, derivanti dalla insussistente opportunità o necessità di consultare gli organi di indirizzo politico.

Media. In caso di domande di accesso provenienti da giornalisti e organi di stampa le p.a. devono verificare con la massima cura la veridicità e la attualità dei dati e dei documenti rilasciati, per evitare diffusione di informazioni non affidabili o non aggiornate.

Richieste massive. Per dire di no a richieste massive la p.a. deve fornire una adeguata prova, della manifesta irragionevolezza dell'onere che una accurata trattazione della domanda comporterebbe.

Dialogo. Le amministrazioni devono adoperarsi per soddisfare l'interesse conoscitivo su cui si fondano le domande di accesso, evitando atteggiamenti ostruzionistici.

È necessario un «dialogo

cooperativo» con il richiedente in tutti i passaggi salienti per rimediare a irregolarità e incompletezza della domanda, per indicare le modalità di invio per riferire la decisione finale.

Regolamenti. Le amministrazioni non possono individuare con regolamento, circolare o altro atto interno

cata o non certificata; se nel messaggio di posta elettronica è indicato il nome del richiedente (senza necessità di sottoscrizione autografa); e se è allegata al messaggio una copia del documento di identità del richiedente.

Inoltre le p.a. sono invitate a mettere in funzione un help desk.

L'accesso non può essere negato perché la conoscibilità dei dati potrebbe provocare un generico danno all'amministrazione o alla professionalità delle persone coinvolte; oppure per generiche ragioni di confidenzialità delle informazioni

Tempi. Il procedimento si deve concludere entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Se non si rispetta il termine l'interessato può attivare la procedura di riesame e di proporre ricorso al giudice amministrativo.

Sforare espone il dipendente pubblico a gravi conseguenze:

deve essere segnalato sia all'ufficio di disciplina, sia al vertice politico dell'amministrazione e agli organi cui compete la valutazione della dirigenza e delle performance individuali.

© Riproduzione riservata

Le contraddizioni del Foia

	Ministro semplificazione e p.a.	Autorità nazionale anticorruzione	Garante per la protezione dei dati personali	Altro
Casi dubbi	Generalizzato è prevalente	Generalizzato è la regola	Non possibile accordare al generalizzato una generale prevalenza; necessario bilanciamento degli interessi	(relazione dlgs Foia) La ponderazione degli interessi è implicita in quanto previsto
Regolamenti interni	Bisogna decidere caso per caso. Non è possibile individuare le categorie di atti sottratti all'accesso (mentre è doveroso farlo per il documentale)	<ul style="list-style-type: none"> Se la p.a. nega il documentale (per cui sono possibili esclusioni previste dal singolo ente), va negato anche il generalizzato; le esclusioni che (forse) saranno previste con regolamento governativo si sovrapporranno ai limiti al generalizzato 	Se non (c'è) l'individuazione di limiti precisi a detto accesso (ciò) determinerà conseguenze patologicamente rilevanti	(dlgs 33/2013) Valgono i divieti di divulgazione previsti dai regolamenti delle singole p.a.
Controinteressati	Non tutti i soggetti terzi cui si fa riferimento nei dati e documenti sono necessariamente controinteressati		Le indicazioni della circolare Madia potrebbero indurre le amministrazioni a ... un'autonoma e arbitraria valutazione in merito all'esistenza del pregiudizio	
Dinieghi	Fondati solo sulla base dei limiti posti dall'art. 5-bis del Foia. Necessari per evitare un pregiudizio concreto	(Usare) la tecnica del bilanciamento caso per caso tra interesse pubblico alla disclosure e altri validi interessi	È lecito domandarsi come i soggetti pubblici decideranno ... in assenza di un parametro per effettuare il bilanciamento, dal momento che l'istanza non è motivata ed è carente della finalità perseguita, che costituisce elemento determinante ai fini della valutazione della legittimazione del trattamento	
Legittimazione attiva	Nessuna limitazione. Non richiesta l'identificazione del richiedente per l'esercizio del diritto, ma solo per la gestione delle domande (trasmettere i dati)			(Cons. stato, 3631/2016) La p.a. non potrà non tener conto anche della peculiarità della posizione legittimante del richiedente